



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da:

ANTONIO MANNA	Presidente f.f.
FRANCO DE STEFANO	Presidente di sezione
ROSSANA MANCINO	Consigliera
ENZO VINCENTI	Presidente di sezione
LUIGI ABETE	Consigliere
EMILIO IANNELLO	Consigliere
GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI	Consigliere
ANTONIO SCARPA	Consigliere Rel.
PAOLA VELLA	Consigliera

Oggetto:

DISCIPLINARE
AVVOCATI

Ad.16/12/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3183/2025 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████

-ricorrente-

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

-intimato-

avverso la SENTENZA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE n.
472/2024 depositata il 30/12/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal
Consigliere ANTONIO SCARPA.



FATTI DI CAUSA

1- L'avvocato [REDACTED] ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 472/2024 del Consiglio Nazionale Forense depositata il 30 dicembre 2024.

Non ha svolto difese l'intimato Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il ricorso è stato fissato per la decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380-*bis*.1 e 375, comma 2, c.p.c.

2. - Il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso dell'avvocato [REDACTED] contro la decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense (CDD) del distretto della Corte d'appello di Roma n. 33/2022 del 19 maggio 2022, confermando la responsabilità dell'incolpato per gli addebiti contestati e l'applicazione della sanzione di tre anni di sospensione dall'esercizio della professione. All'avvocato [REDACTED] è stato contestato di *" aver violato il dovere di probità, dignità e decoro, come previsto dall'art. 9 CDF; il dovere di fedeltà, ex art. 10 CDF; il dovere di gestire con diligenza il denaro altrui, ex art. 30 CDF, avendo trattenuto per sé rilevanti somme - in sostanza la totalità del risarcimento ricevuto dagli esponenti- senza il loro espresso consenso, avendo prelevato in data 14.04.2014, sul conto corrente bancario n....acceso presso il [REDACTED] Filiale di [REDACTED] cointestato con gli esponenti ... la somma complessiva di € 77.000, nonché il dovere di diligenza ex art. 12 CDF, autenticando quali vere le sottoscrizioni apocrife degli stessi esponenti in calce all'atto di quietanza del 28.03.2014, in violazione altresì degli artt. 9 n. 1 e 23 n. 2 CDF, nell'ambito della controversia curata dall'incolpato per conto degli esponenti nei confronti ... dinanzi al Tribunale di Viterbo e la Corte di Appello di Roma"*.

La decisione del C.N.F. ha dapprima considerato, al fine di escludere la prescrizione dell'azione disciplinare, che l'illecito avesse natura



permanente, non avendo l'incolpato restituito agli ex clienti l'importo indebitamente trattenuto (€ 77.468,00) a fronte della parziale compensazione con gli onorari spettanti all'avvocato (pari ad € 8.500,00, oltre accessori), come emergente dalla richiamata sentenza del Tribunale di Viterbo. Il C.N.F. ha quindi affermato il difetto di prova di un accordo fra il legale e i clienti nel senso che la somma versata dalla compagnia assicuratrice (€ 77.468,53) a titolo di indennizzo per il sinistro mortale occorso al congiunto degli assistiti sarebbe stata incassata sul conto corrente bancario cointestato e poi prelevata dall'avvocato [REDACTED] a pagamento dei propri crediti professionali. La sentenza impugnata ha escluso la rilevanza probatoria della fattura del 14 aprile 2014 ed ha quindi considerato la circostanza della quietanza con firme false dei clienti autenticate dall'avvocato [REDACTED] circostanza accertata nel giudizio civile *inter partes*. Si è perciò ritenuta integrata la condotta di cui agli artt. 30, comma 2, e 31, comma 1, del codice deontologico forense, avendo l'avvocato trattenuto oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima e senza averne diritto a titolo di compensazione. Infine, il C.N.F. ha smentito la significatività della mancata azione degli assistiti nei confronti di altro obbligato in solido al risarcimento.

3. Il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratore generale Mariella De Masellis, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.-Il primo motivo del ricorso dell'avvocato [REDACTED] lamenta la violazione degli artt. 112, 115, 116, 132, 215, 324 c.p.c. e degli artt. 2233, 2697 e 2909 c.c., ovvero la nullità della sentenza impugnata in quanto la decisione del CNF risulterebbe affetta da motivazione



apparente, esaurendosi in una acritica adesione alle statuizioni della decisione del C.C.D. di Roma. Il ricorrente contesta che il C.N.F. non avrebbe apprezzato la convenzione per compenso professionale a tariffa forense conforme a "modello ... stampato proprio dal sito del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma", né la "correlazione dello stesso con la sentenza n. 694/14 C.A. Roma che ha riconosciuto agli assistiti dell'avvocato [REDACTED] l'importo di €. 840.000,00 oltre accessori". La censura trae fondamento sul "palmario" convenuto tra l'avvocato e i clienti, riproducendo fotograficamente in ricorso la esibita "Convenzione per compenso professionale a tariffa forense e parametrato agli obiettivi conseguiti", recante la data 31 ottobre 2014. In base a tale convenzione, l'importo riconosciuto in favore dell'avvocato sarebbe stato determinato in misura pari a 2/3 dei valori massimi previsti per la tariffa forense, ovvero pari ad € 59.948,89, oltre il 20% di quanto liquidato in sentenza.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., quanto alla maturata prescrizione. Il ricorrente sostiene che già nel 2015 egli aveva opposto il suo rifiuto alla restituzione delle somme, sicché da tale data la prescrizione avrebbe iniziato a decorrere. Viene fatto riferimento a quanto riportato nella sentenza impugnata, secondo cui "[r]icevuta dal Coa notizia dell'esposto, con memoria difensiva del 9 ottobre 2015 l'avv. [REDACTED] al COA Roma ammetteva di aver trattenuto gli importi contestati dai sig.ri [REDACTED] in ragione di un controcredito professionale vantato nei confronti degli stessi di 281 mila; a detta dell'incolpato, gli esponenti sarebbero stati debitamente avvisati di tale circostanza e non avrebbero formulato particolari obiezioni alla condotta dell'avv. [REDACTED]

2. – Il primo motivo di ricorso risulta infondato.



2.1. - Il CNF ha ravvisato nella condotta contestata all'avvocato [REDACTED] l'illecito disciplinare di cui agli artt. 30, comma 2, e 31, comma 1, del codice deontologico forense, avendo l'incolpato trattenuto oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita (€ 77.468,53), senza il consenso di quest'ultima e senza averne diritto a titolo di compensazione. Il primo motivo di ricorso replica che l'avvocato avesse diritto di trattenere le somme ricevute dalla compagnia assicuratrice imputandole a titolo di compenso, essendovi in tal senso il consenso dei clienti, ovvero avendo costoro comunque accettato la determinazione pattizia del compenso nella misura stabilita nella scrittura del 31 ottobre 2014. Tale allegazione è tuttavia smentita nel merito dalla decisione del C.N.F., la quale ha fatto piuttosto riferimento a quanto accertato nella sentenza del Tribunale di Viterbo del 6 giugno 2018, resa proprio fra l'avvocato [REDACTED] e i suoi ex clienti ed avente ad oggetto la determinazione degli onorari spettanti al legale, che sono stati quantificati in € 8.500,00, oltre accessori, rendendo con ciò in gran parte indebito il trattenimento del maggior importo di € 77.468,00

2.2. - Il primo motivo di ricorso si sostanzia in una diffusa critica della decisione impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro combinati, lamentando l'ingiustizia della sentenza del Consiglio Nazionale Forense e sollecitando un complessivo riesame della fattispecie sostanziale di merito, senza sussumere le ragioni di censura nelle tassative categorie logiche contemplate dall'art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012.

Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero per difetto del "minimo costituzionale" di motivazione, con la conseguenza che l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua



rilevanza ai fini della concreta individuazione della condotte costituenti illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (si veda, tra le tante, Cass. Sez. Unite, n. 26369 del 2024).

3. - Occorre quindi procedere dall'esame del secondo motivo, che si rivela anch'esso infondato.

All'avvocato [REDACTED] per quanto rilevi con riguardo alle censure formulate nel secondo motivo di ricorso, è stato contestato, tra l'altro, di *"aver violato ... il dovere di gestire con diligenza il denaro altrui, ex art. 30 CDF, avendo trattenuto per sé rilevanti somme - in sostanza la totalità del risarcimento ricevuto dagli esponenti - senza il loro espresso consenso, avendo prelevato in data 14.04.2014, sul conto corrente bancario n....acceso presso il [REDACTED] Filiale di [REDACTED] cointestato con gli esponenti ... la somma complessiva di € 77.000"*.

L'art. 30, comma 2, del codice deontologico forense fa divieto all'avvocato di *<<trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima>>*.

Secondo quanto più volte affermato da queste Sezioni Unite, la condotta dell'avvocato che trattiene indebitamente oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest'ultima, configura un illecito permanente, sicché solo da quando cessa tale condotta inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'illecito, in applicazione analogica dell'art. 158 c.p. (Cass. Sez. Un. 29 marzo 2023, n. 8946; Cass. Sez. Un. 8 luglio 2020, n. 14233; Cass. Sez. Un. 21 febbraio 2019, n. 5200; Cass. Sez. Un. 2 febbraio 2015, n. 1822; si veda anche Cass. Sez. Un. 9 ottobre 2025, n. 27072).



La natura permanente dell'illecito disciplinare si spiega nel senso che, trascorso il tempo «strettamente necessario» per la diligente gestione del denaro del cliente, inizia una situazione antiggiuridica, la quale si protrae nel tempo come lesione dell'interesse protetto dalla norma deontologica, permanendo il dovere di consegnare il denaro stesso in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo immanente, che è in potere del professionista far cessare.

In particolare, Cass. Sez. Un. 26 luglio 2022, n. 23239, a fronte dell'illecito disciplinare di un avvocato, consistito nell'impossessamento/trattenimento ingiustificati di somma ricevuta in nome e per conto del cliente, ha affermato che la condotta di cui all'art. 30, comma 2, del codice deontologico forense non si esaurisce nella semplice percezione del denaro, ma ricomprende il comportamento del legale, protrattosi nel tempo, consistente nel mantenere nella propria disponibilità un importo che avrebbe dovuto essere immediatamente versato al cliente, e ciò in relazione al *vulnus* arrecato al rapporto professionale, certamente permanente per tutta la sua durata, ma anche oltre.

Nella decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina si esponeva che già nell'ottobre 2014 si era verificato un deterioramento dei rapporti fra l'avvocato e i clienti. Questi ultimi avevano così fatto accesso al conto corrente cointestato ed avevano scoperto la distrazione della somma di € 77,468,53 mediante l'emissione di quattordici assegni circolari, senza ricevere al riguardo spiegazioni dall'incolpato.

Il Consiglio Nazionale Forense riferisce, poi, che nella memoria difensiva del 9 ottobre 2015 l'avvocato [REDACTED] aveva ammesso di aver trattenuto gli importi contestati per le contrapposte pretese vantate e di aver già informato i suoi clienti di ciò.

Non può allora desumersi dal contenuto di tale memoria la verifica di un fatto idoneo a determinare la cessazione della



permanenza dell'illecito ex art. 30, comma 2, del codice deontologico forense, così da inferirne che l'azione disciplinare risulti prescritta per decorso del termine di sette anni e mezzo di cui all'art. 56, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

I precedenti citati, invero, ravvisano la cessazione della permanenza altresì allorché l'avvocato, sollecitato alla restituzione dal cliente, neghi a quest'ultimo il diritto sulla somma e affermi il proprio diritto di trattenerla.

A tal fine, sarebbe stato tuttavia necessario accertare una manifestazione inequivoca della volontà dell'avvocato [REDACTED] rivolta contro i clienti, e cioè contro coloro per conto e nell'interesse dei quali egli doveva gestire con diligenza il denaro ricevuto da terzi nell'adempimento dell'incarico professionale, nonché renderne conto sollecitamente, così da consentire ai medesimi clienti la conoscibilità della sua intenzione di soddisfare il vantato controcredito mediante la ritenzione della somma.

E' dunque conforme a diritto la statuizione della impugnata decisione, che ha escluso la prescrizione dell'azione disciplinare per la natura permanente dell'illecito, non avendo l'incolpato restituito agli ex clienti l'importo indebitamente trattenuto a fronte della parziale compensazione con gli onorari spettanti all'avvocato accertata dalla sentenza del Tribunale di Viterbo, e valendo le deduzioni contenute nella memoria difensiva del 9 ottobre 2015 non a far cessare l'indebita ritenzione della somma, quanto, semmai, a confermare l'ulteriore materiale disponibilità del denaro altrui affidatogli in gestione.

5. - Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Ciò assorbe anche la richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012.



Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l'intimato Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma non ha svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omissi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di cassazione, il 16 dicembre 2025.

Il Presidente

ANTONIO MANNA

